



Il Trust per l'impresa ed il sociale

IL TRUSTEE E GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

CARLA GIULIANI

Le ultime novità ...

- ☐ Direttiva (UE) 2015/849 cd. IV Direttiva antiriciclaggio
- ☐ Direttiva (UE) 2018/843 cd. V Direttiva antiriciclaggio
- □ Decreto Legislativo n. 90/2017 (che modifica il D.Lgs. n.231/2007) Attuazione della IV Direttiva (4.7.2017)
- ☐ Regolamento (UE) 2018/212 Paesi Terzi ad Alto rischio (integrazione)
- Orientamenti EBA-ESMA-EIOPA (AEV) sui fattori di rischio del 4.1.2018
- ☐ Provvedimenti Banca d'Italia in consultazione su adeguata verifica e organizzazione, procedure e controlli (Aprile 2018)









La nozione di Titolare Effettivo nel Trust

IV Direttiva – Art. 3, punto 6, lett. b) (in rosso le modifiche della V Direttiva)

«titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno: [...] b) in caso di trust tutte le seguenti persone:

- i) il costituente o i costituenti;
- ii) il o i «trustee»;
- iii) il guardiano o i guardiani, se esistono;
- iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
- v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;





Decreto Legislativo n. 231/2007 (novellato dal D. Lgs. 90/2017)

- Art. 1, comma 2, lett. pp) «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita
- Art. 22, comma 5: I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità:
- del fondatore,
- II. del fiduciario o dei fiduciari,
- III. del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti,
- IV. dei beneficiari o classe di beneficiari
- V. e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- VI. e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. [...]





Provvedimento Banca d'Italia su adeguata verifica (in consultazione)

- La definizione di titolare effettivo contenuta nelle disposizioni conferma la distinzione tra:
 - il titolare effettivo cd sub 1), che attiene a tutti i casi in cui un cliente instaura rapporti continuativi o effettua operazioni in nome proprio e per conto di persone fisiche terze, e
 - il titolare effettivo sub 2), cioè la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità diversa da persona fisica oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari.
- In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e <u>trust espressi</u>, indipendentemente dal relativo <u>luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile</u>, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.









Adeguata verifica in caso di Trust

Provvedimento Banca d'Italia su adeguata verifica (in consultazione)

- In caso di trust, i destinatari acquisiscono <u>copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo</u>, al fine di raccogliere e monitorare nel continuo le informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite, all'identità dei beneficiari e del trustee, alle modalità di esecuzione del trust e a ogni altra caratteristica del medesimo.
- Ad enti creditizi e intermediari finanziari è comunque <u>vietato</u> instaurare o proseguire rapporti continuativi o eseguire operazioni di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, <u>trust</u>, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) <u>con sede in paesi terzi ad alto rischio</u>.
- Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo: strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale. E' il caso, a titolo esemplificativo, di trust, società fiduciarie, fondazioni [...]. Specifica attenzione è posta a strutture societarie e trust qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato" (Immediate Outcome) n. 5 in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust. Vanno altresì considerate ad elevato rischio entità aventi sede in paesi che presentano valutazioni negative del Global Forum dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.





Paesi terzi ad altro rischio

L'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è stato adottato con il Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 e da ultimo integrato con Regolamento Delegato (UE) 2018/1467 e comprende:

Afghanistan
Bosnia-Erzegovina
Guyana
Iran
Iraq
Pakistan
Repubblica democratica popolare di Corea
Repubblica democratica popolare del Laos
Siria
Sri Lanka
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Vanautu



Yemen



Orientamenti ESA (AEV) relativi ai fattori di rischio

- Rischio Paese: laddove il cliente sia un veicolo societario o un trust, le imprese dovrebbero tenere in conto in che misura il paese, in cui il cliente e, ove applicabile, il titolare effettivo sono registrati, rispetti gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale.
- Rischio prodotto/servizio: in quale misura prodotti e servizi consentono al cliente o al titolare effettivo o alle strutture beneficiarie di restare nell'anonimato o favorire l'occultamento dell'identità degli stessi? Fra gli esempi di tali prodotti e servizi rientrano le azioni al portatore, i depositi fiduciari, i veicoli off-shore e alcuni trust, nonché soggetti giuridici, quali fondazioni che possono essere strutturate in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con società di comodo o con società aventi azionisti fiduciari;
- ➤ <u>Rischio Cliente</u>: il cliente è una società o un trust con sede in un paese considerato a rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo elevato (le imprese dovrebbero dedicare particolare riguardo alle giurisdizioni che non si conformano efficacemente alle norme internazionali in materia di trasparenza fiscale);









L'iscrizione al Registro delle imprese

Decreto Legislativo n. 231/2007 (novellato dal D. Lgs. 90/2017)

- ➤ I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
- Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, <u>a cura del fiduciario o dei fiduciari</u> ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione.
- L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro).





L'iscrizione al Registro delle imprese

Decreto Legislativo n. 231/2007 (novellato dal D. Lgs. 90/2017)

L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

- a) a MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Direzione Investigativa Antimafia, Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;
- alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

NO SOGGETTI PRIVATI





IV Direttiva – Art. 31 (in rosso le modifiche della V Direttiva)

- 1. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi <u>ai trust e ad altri tipi di istituti</u> <u>giuridici, quali, tra l'altro, fiducie, determinati tipi di Treuhand o fideicomiso, quando tali istituti</u> <u>hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust.</u> Gli Stati membri definiscono le caratteristiche in base alle quali determinare se un istituto giuridico ha assetto o funzioni affini a quelli dei trust per quanto riguarda tali istituti giuridici disciplinati ai sensi del diritto nazionale. Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi <u>disciplinati dal loro diritto amministrati nel proprio territorio</u> nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità: a) del costituente o dei costituenti; b) del o dei «trustee»; c) del guardiano o dei guardiani (se esistono); d) dei beneficiari o della classe di beneficiari; e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. Gli Stati membri garantiscono che le violazioni del presente articolo siano soggette a misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché i trustee, o le persone che ricoprono posizioni equivalenti negli istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, rendano noto il proprio stato e forniscano prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1 quando, in tale veste, instaurano un rapporto d'affari o eseguono un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 11, lettere b), c) e d).





IV Direttiva – Art. 31 (in rosso le modifiche della V Direttiva)

3. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3 bis. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni sulla titolarità effettiva di trust espressi e istituti giuridici affini siano contenute in <u>un registro centrale dei titolari effettivi</u> istituito dallo Stato membro in cui <u>è stabilito o risiede il trustee</u> del trust o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine. Qualora il luogo di stabilimento o di residenza del trustee del trust o della persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine sia <u>al di fuori dell'Unione</u>, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine <u>avvia rapporti d'affari o acquisisce proprietà immobiliari a nome del trust o dell'istituto giuridico affine</u>. Qualora i trustee di un trust o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine <u>siano stabiliti o residenti in Stati membri diversi</u>, o qualora il trustee del trust o la persona che ricopre una posizione equivalente nell'istituto giuridico affine <u>avviino rapporti d'affari multipli</u> a nome del trust o dell'istituto giuridico affine in diversi Stati membri, <u>un certificato di prova della registrazione o un estratto delle informazioni sulla titolarità effettiva in un registro tenuto da uno Stato membro può essere considerato sufficiente per ritenere adempiuto l'obbligo di registrazione.</u>





IV Direttiva – Art. 31 (in rosso le modifiche della V Direttiva)

- 4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine siano accessibili in ogni caso:
- a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
- b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela;
- c) <u>a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse</u>;
- d) a qualunque persona fisica o giuridica che faccia una richiesta scritta <u>in relazione</u> <u>a un trust o a un istituto giuridico affine che detiene una partecipazione di controllo</u> in una società o in un altro soggetto giuridico [...] attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi.





IV-V Direttiva – Art. 31 – Ulteriori elementi di attenzione

- Le informazioni accessibili alle persone fisiche o giuridiche di cui al primo comma, lettere c) e d), comprendono <u>il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza</u> del titolare effettivo, così come <u>la natura e l'entità dell'interesse</u> beneficiario detenuto.
- ➢ Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l'accesso a informazioni aggiuntive che consentano l'identificazione del titolare effettivo. Tali informazioni aggiuntive contengono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati. Gli Stati membri possono concedere accesso più ampio alle informazioni contenute nel registro in conformità del loro diritto nazionale
- Accesso anche alle <u>autorità di vigilanza</u> dei soggetti obbligati
- Deroghe all'accesso da valutare caso per caso solo in circostanze eccezionali, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace. Garantito il diritto a un ricorso contro la decisione di deroga. Le deroghe non si applicano agli enti creditizi, agli istituti finanziari e ai funzionari pubblici alle autorità competenti e alle FIU
- Interconnessione dei Registri Centrali



